

## **La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione**

Per funzione nomofilattica si intende comunemente il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), attribuisce alla Corte di Cassazione. L’aggettivo "nomofilattico" deriva etimologicamente dal greco *nòmos*, che significa "norma", unito al verbo *fulàsso*, che indica l’azione del "proteggere con lo sguardo". Per indicare la funzione nomofilattica spesso si usa anche il termine "nomofilachia".

Come chiaramente indicato dall’art. 65 del Regio Decreto 12 del 1941, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l’attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall’altro quella di fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.

Il controllo delle posizioni interpretative obbedisce all’elementare esigenza di garantire la certezza del diritto; tuttavia, stante la grande complessità della materia giuridica, la naturale mutazione dei tempi, delle idee e dei giudici persone fisiche chiamati a ricoprire incarichi nella magistratura di legittimità, non è raro il caso in cui si assista a mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione, che per la loro rapidità e drasticità, potrebbero far pensare al venir meno della funzione nomofilattica.

Da tempo si è acceso un dibattito sulla cosiddetta crisi della funzione nomofilattica, cui si è tentato di porre rimedio con il Dlgs. 40/2006, che ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, come disciplinata dall’ art. 374 del c.p.c. (Alberto Bordi)